



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

3021

Roma, 24 MAR. 2022

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di giustizia UE

E, p.c.

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento del tesoro

LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234/2012) sulla proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Ucraina.
Cod. COM (2022) 37 *final* -

Con riferimento alla proposta di Decisione in oggetto, si trasmette la relazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012, unitamente alla tabella di corrispondenza, predisposta dal competente Dipartimento del tesoro.

IL CAPO DELL'UFFICIO

PS



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina

Codice della proposta: COM(2022) 37 final del 1/02/2022

– **Codice interistituzionale:** 2022/0026 (COD)

– **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

- *La proposta relativa a una nuova operazione di assistenza macrofinanziaria (AMF) è stata presentata prima dell'occupazione del territorio ucraino da parte delle forze armate russe. per sostenere la già precaria stabilità economica e finanziaria del Paese, in un contesto di crescente incertezza geopolitica. Le persistenti minacce per la sicurezza avevano già inciso pesantemente sulla fiducia degli investitori, in particolare quella degli investitori esteri, come evidenziato dal costante deflusso di capitali e dal drenaggio delle riserve ufficiali in valuta estera. Secondo le più recenti proiezioni formulate dal Fondo monetario internazionale a novembre 2021, la mancanza di accesso ai mercati dei capitali avrebbe comportato un aumento del deficit di finanziamento del paese pari ad almeno 2,5 miliardi di USD nel 2022. Si segnala che a seguito dello scoppio della guerra, tale deficit è ulteriormente aumentato, ma attualmente non sono disponibili stime ufficiali del suo ammontare.*
- *L'AMF proposta è coerente con gli obiettivi della politica europea di vicinato; contribuirebbe a sostenere gli obiettivi dell'Unione europea in termini di stabilità e resilienza nel vicinato dell'Europa orientale. Nel momento in cui è stata proposta, l'operazione aveva come obiettivo di sostenere gli sforzi delle autorità ucraine volti a creare un quadro macroeconomico stabile e ad attuare un ambizioso programma di riforme strutturali, migliorando l'efficacia delle altre forme di assistenza finanziaria dell'UE al paese, comprese le operazioni di sostegno al bilancio e le sovvenzioni disponibili nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno previsti dall'attuale quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027.*
- *L'AMF di emergenza proposta è parte integrante del sostegno internazionale globale all'Ucraina, che si sta rafforzando dopo l'invasione del territorio ucraino da parte di forze armate russe.*
- *L'intervento va inquadrato anche nel contesto dei significativi legami economici che*

L'Ucraina ha instaurato con l'UE. Il 1° settembre 2017 è entrato in vigore l'accordo di associazione UE-Ucraina. Le disposizioni relative alla zona di libero scambio globale e approfondita sono state applicate provvisoriamente dal 1° gennaio 2016, quando l'UE e l'Ucraina hanno avviato l'apertura reciproca dei mercati dei beni e dei servizi. L'UE è il primo partner commerciale dell'Ucraina, con il 38,1 % (in termini di valore) degli scambi commerciali totali dell'Ucraina nel 2020.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il principio di attribuzione, in quanto rientrerebbe nelle competenze che sono attribuite all'Unione dagli Stati Membri nei Trattati e sarebbe necessaria per perseguire gli obiettivi ivi stabiliti.*
- La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 212 del TFUE che consente, in particolare, che l'Unione possa condurre azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo.*

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta non è di competenza esclusiva dell'UE. Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto gli obiettivi di ripristino della stabilità macroeconomica a breve termine in Ucraina non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli e possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione europea. Le ragioni principali sono da ricondurre alla necessità di uno stretto coordinamento tra i donatori al fine di massimizzare la portata e l'efficienza dell'assistenza ed eventuali vincoli di bilancio a livello nazionale.*

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il principio di proporzionalità: essa si limita al minimo indispensabile per raggiungere gli obiettivi di stabilità macroeconomica a breve termine e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.*
- Come indicato dalla Commissione sulla base delle stime del FMI fornite a novembre 2021, l'importo della nuova AMF proposta corrispondeva a quasi la metà del fabbisogno di finanziamento residuo che era stato stimato per il 2022 (pari ad almeno 2,5 miliardi di USD). Va tuttavia sottolineato che tale fabbisogno è stato calcolato prima del recente deterioramento della crisi. In quel contesto, si trattava di una percentuale coerente con le normali prassi di ripartizione degli oneri per le operazioni di AMF (per un paese con un accordo di associazione il massimale sarebbe del 60 % secondo le conclusioni del Consiglio ECOFIN dell'8 ottobre 2002), tenuto conto dell'assistenza che altri donatori bilaterali e multilaterali si erano impegnati a fornire all'Ucraina.*

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva. Nel contesto in cui è stata proposta, la nuova AMF e il programma di aggiustamento*

economico e di riforme che l'accompagna avrebbe contribuito ad alleviare il fabbisogno di finanziamenti a breve termine dell'Ucraina. Le connesse misure di politica economica, volte a rafforzare la bilancia dei pagamenti e la sostenibilità di bilancio a medio termine, avrebbero rafforzato la resilienza e contribuito a un modello di crescita più sostenibile, integrando in tal modo l'attuale programma del FMI.

- *L'analisi su cui si basa la proposta è stata fatta prima dell'invasione del territorio ucraino da parte delle forze armate russe. Le condizioni macro-economiche sulle quali si basava inizialmente il programma di AMF sono peggiorate a causa dell'intervento armato russo ed è aumentato l'iniziale fabbisogno di 2,5 miliardi di euro stimato a novembre 2021. È difficile valutare ora quale sarà l'impatto del supporto finanziario concordato, che ad ogni modo non potrà che essere positivo.*
- *L'operazione di AMF proposta si svolge in un contesto particolare di urgenza, che ha reso e necessario intervenire rapidamente. A questo proposito, l'esborso delle somme previste è stato assicurato tramite una procedura di emergenza. L'11 marzo è stata erogata la prima tranche di 300 milioni di euro. La seconda tranche dovrebbe essere erogata presto, nella seconda metà di marzo, dopo che sarà confermata l'esistenza delle condizioni politiche.*
- *Nonostante la situazione complessiva sia soggetta ad elevata incertezza, ad avviso della Commissione europea, attualmente le pre-condizioni politiche sono rispettate. Il monitoraggio del rispetto di tali condizioni continuerà da parte della Commissione.*

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- *Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale. Il paese è un partner economico e commerciale dell'Italia. Nel Paese operano imprese italiane e/o si trovano loro partner commerciali che dovrebbero quindi beneficiare del sostegno finanziario alla bilancia dei pagamenti del Paese.*

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *È prevista la procedura legislativa ordinaria, con approvazione sia del Parlamento europeo che del Consiglio.*
- *La Decisione è stata firmata dal Consiglio e dal Parlamento Europeo il 24 febbraio, e pubblicata in GUCE il 28 febbraio.*

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- *La proposta non ha impatto sul bilancio pubblico italiano. La copertura finanziaria è a carico del bilancio UE. I fondi proverranno da prestiti contratti sui mercati dei capitali e saranno a loro volta prestati all'Ucraina. Il prestito sarà sostenuto dalla garanzia per le azioni esterne. La necessaria copertura (al tasso del 9 % dell'importo del prestito) è garantita nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), per un importo totale di 108 milioni di EUR (linea di bilancio UE 14 02 01 70 "NDICI – Dotazione del fondo comune di copertura").*

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- *La proposta non ha effetti sull'ordinamento nazionale.*

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- *La proposta non sembra incidere sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione.*

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- *La proposta non ha effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.*

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- *L'impatto sulle attività dei cittadini e delle imprese dovrebbe essere nullo o positivo, in quanto nel Paese operano imprese italiane e/o si trovano loro partner commerciali che dovrebbero quindi beneficiare del sostegno finanziario alla bilancia dei pagamenti del Paese.*

Altro

- *È stato consultato per le vie brevi il MAECI che si è espresso in senso favorevole sulla proposta.*
- *Si segnala che la proposta di AMF è stata fatta in un contesto politico ed economico precedente all'invasione del territorio ucraino da parte delle forze armate russe.*

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina

Codice della proposta:

- COM(2022) 37 final del 1/02/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0026 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	Non si ravvedono collegamenti con norme nazionali vigenti	